

N. R.G. 12057/2012



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **12057/2012** promossa da:

(C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv.  
CAPRIO MARIA CARLA e dell'avv. POLLONI ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA A.  
SCIESA N. 16/D 55049 VIAREGGIO presso il difensore avv. CAPRIO MARIA CARLA

PARTE ATTRICE

contro

**BANCA** \_\_\_\_\_ SPA (C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. TACCETTI  
DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA ALFONSO LAMARMORA 39 50121 FIRENZE presso  
il difensore avv. TACCETTI DANIELE

PARTE CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



### MOTIVI DELLA DECISIONE

..... conveniva in giudizio la Banca ..... spa(.....) per sentir dichiarare ed accertare che le firme apparentemente riferibili allo stesso apposte in calce a contratto di fideiussione del 29.11.04 concluso fino alla concorrenza di € 720.000,00 per le obbligazioni de Il ..... srl verso Banca ..... spa ( ora ..... ) non erano autentiche e quindi l'inesistenza di qualsiasi rapporto tra l'attore e ..... per il contratto suddetto.

..... resisteva alla domanda chiedendone il rigetto.

La causa veniva istruita con l'espletamento di consulenza tecnica grafologica.

Il consulente tecnico d'ufficio(CTU)in esito alle indagini svolte ha espresso il parere che le due firme "....." apposte sulla fideiussione recante la data del 29.11.04 sono apocrife e non possono essere attribuite al .....

Il parere del CTU risulta esauriente, congruamente motivato ed immune da vizi logici, avendo evidenziato , pur in presenza di alcune analogie (grafia fluida e veloce, ancorchè caratterizzata da microinterruzioni nelle firme in verifica, prevalentemente legata, di dimensioni piccole, distanza tra cognome e nome, nonché analogie morfologiche riguardo alla lettera q)numerose e significative diversità stilistiche , strutturali e morfologiche tra le firme in contestazione e quelle sicuramente riferibili al ..... ( andamento prima ascendente e poi discendente del cognome; rilevante differenza di altezza nelle comparative tra maiuscole e minuscole; minor calibro delle minuscole nelle comparative, con effetto schiacciamento dall'alto verso il basso e perdita delle caratteristiche morfologiche da parte delle singole lettere; nelle comparative le lettere tendono a travalicare i margini di stampa; diversità morfologica radicale delle lettere C e P, nel filetto di avvio delle lettere u ed n , della lettera i finale, ecc.; le firme in verifica sono caratterizzate da ordine ed accuratezza formale mentre le firme comparative presentano approssimazione e imprecisione formale con dimensioni, altezze e distanze variabili;Pierluigi si presenta con i due nomi separati nelle firme in verifica ed attaccati nelle comparative -v. pag. 15 e segg. rel. CTU) : differenze che devono senz'altro indurre a ritenere le sottoscrizioni in questione come apocrife.



In effetti il parere risulta del tutto condivisibile alla luce delle difformità che emergono da un raffronto tra le firme in contestazione e quelle comparative. Certamente non valgono a confutare l'attendibilità del parere del CTU le poche e non molto significative analogie (alcune analogie sono state peraltro riscontrate anche dal CTU) evidenziate dal consulente di \_\_\_\_\_, analogie che d'altronde in alcuni casi non riguardano neppure la stessa lettera ( d ed l ) o comunque in gran parte non riguardano termini omogenei perché concernono lettere di parole diverse dalle firme.

La domanda deve pertanto essere accolta e deve quindi essere dichiarato che le sottoscrizioni riferite a \_\_\_\_\_ apposte sulla fideiussione del 29.11.04 non sono autentiche .

Le spese di lite, liquidate in ragione dell'opera svolta , del valore della causa e dei parametri di cui al DM 55/14 in complessivi € 16.800,00, di cui € 3.000,00 per spese di ctp ritenute congrue, € 12.000,00 per compenso ed € 1.800,00 per spese generali , vengono distratte in favore dei difensori di parte attrice Avv. Maria Carla Caprio e Roberto Polloni che hanno fatto istanza ai sensi dell'art. 93 cpc.

Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno a carico di parte convenuta.

#### PQM

Il Tribunale dichiara che le firme apposte sulla fideiussione del 29.11.04 riferite al nominativo di \_\_\_\_\_ sono apocrife e non sono riferibili a \_\_\_\_\_ ; condanna la parte convenuta a pagare le spese di lite che liquida in complessivi € 16.800,00 e che distrae in favore degli Avv.ti Maria Carla Caprio e Roberto Polloni , difensori dell'attore che hanno fatto istanza ex art. 93 c.p.c.; pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte convenuta.

Firenze, 29.6.17

Il Giudice  
dott. Fiorenzo Zazzeri

